

REGOLAMENTO RACCOLTA ORIGANO
(Approvato dal C.C. nella seduta del 30 Giugno 2000)

ART. I - modalità di raccolta

- Nella zona della "LAURA", territorio di Marsicovetere, la raccolta dell'Origano (*Origanum vulgare*) non può avvenire prima del 10 Agosto di ogni anno e non oltre il 10 Ottobre, affinché esso possa completare la maturazione del frutto, necessaria per la sua naturale propagazione per seme;
- Il taglio degli steli o fusti fioriferi (gli steli non fioriferi non vanno raccolti) deve avvenire a non meno di cm 5 dal suolo;
- si possono utilizzare per il taglio solo ed esclusivamente forbici da potatore o cesoie;
- lasciare su ogni ceppaia almeno qualche stelo in fioritura;
- è vietata l'asportazione manuale o il taglio con utensili diversi da quelli sopra riportati (falce, coltello, zappette ed altro).

ART. II - Quantità da raccogliere

- Ai proprietari e/o possessori dei terreni dove vegeta naturalmente l'origano e a chi ne ha l'uso, può essere consentita la totale raccolta del prodotto purché venga esposta apposita tabella con l'indicazione "Proprietà privata con divieto di raccolta origano".
- Ai non proprietari, residenti o nativi del Comune di Marsicovetere e ai proprietari che non rispettino le norme di cui al comma precedente, è consentita la raccolta giornaliera pari a Kg 0.500 di steli in fioritura o post-fioritura a persona con età superiore ai 14 anni;
- le quantità raccolte dai minori di 14 anni vengono sommate a quelle dell'adulto accompagnatore nel rispetto della quantità prescritta;
- quantità superiori vanno autorizzate dal Sindaco ai soli residenti per comprovati motivi di necessità di integrazione del proprio reddito;
- Ai non residenti nel comune di Marsicovetere, su richiesta degli interessati e per un'unica giornata nell'anno, il Sindaco può rilasciare apposita autorizzazione nel rispetto del presente regolamento.

ART. III - Riposo fisiologico -

- La raccolta è vietata dal 10 ottobre al 10 agosto di ogni anno sopra i m. 1000 di altitudine.

ART. IV - Sanzioni amministrative -

- Chiunque danneggi, estirpi, asporti piante di origano o le raccolga in modo non conforme a questo regolamento o privo di autorizzazione sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa che va da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 250.000, calcolata ai sensi dell' art. 16 della legge 24.11.1981.n°689;
- La quantità raccolta sarà confiscata. Con sottoscrizione del verbale da parte del contravventore la quantità confiscata può essere devoluta ad Istituti di beneficenza.

ART. V - Vigilanza

Sono incaricati nel far osservare le disposizioni della presente ordinanza gli agenti della forza pubblica ed il comando polizia municipale.

ART. VI - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle leggi Nazionali, Comunitarie e Regionali esistenti in materia.